

**«PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E AI ME-
TODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

In questo Protocollo si intende per:

- (a) «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- (b) «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione di un prodotto;
- (c) «prodotto», un prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- (d) «merci», sia i materiali sia i prodotti;
- (e) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale del 1994 sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo sulla valutazione doganale OMC)¹ ;
- (f) «prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in Svizzera o nel Regno Unito nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali tasse interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- (g) «valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in Svizzera o nel Regno Unito;
- (h) «valore dei materiali originari», il valore di detti materiali definito, *mutatis mutandis*, nella lettera g);
- (i) «valore aggiunto», la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario di altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali in Svizzera o nel Regno Unito;
- (j) «capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente Protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- (k) «classificato», il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- (l) «spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento,
da un'unica fattura;

¹ RS 0.632.21

- (m) «allegati I–IVb incorporati», gli allegati I–IVb dell'appendice I alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee inseriti attraverso l'articolo 39 del presente Protocollo;
- (n) «territori», quelli comprensivi delle acque territoriali; e
- (o) «EUR», euro, la moneta unica dell'Unione monetaria europea.

TITOLO II: DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Art. 2 Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, i seguenti prodotti si considerano originari del Regno Unito:
 - (a) i prodotti interamente ottenuti o fabbricati nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 5; e
 - (b) i prodotti fabbricati nel Regno Unito utilizzando materiali non interamente ottenuti o fabbricati sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel Regno Unito di lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente all'articolo 6.
2. Ai fini del presente Accordo, i prodotti che seguono si considerano originari della Svizzera:
 - (a) i prodotti interamente ottenuti o fabbricati in Svizzera ai sensi dell'articolo 5; e
 - (b) i prodotti fabbricati in Svizzera utilizzando materiali non interamente ottenuti o fabbricati sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Svizzera di lavorazioni o trasformazioni sufficienti conformemente all'articolo 6.

Art. 3 Cumulo nel Regno Unito

1. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 sono considerati originari del Regno Unito i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Svizzera (compreso il Liechtenstein²), dell'Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell'Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel Regno Unito a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 sono considerati originari del Regno Unito i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di uno dei Paesi di cui all'allegato A al presente Protocollo, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel Regno Unito a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 le lavorazioni o trasformazioni eseguite in Islanda, Norvegia o nell'Unione europea si considerano eseguite nel Regno Unito quando i prodotti fabbricati vengono sottoposti nel Regno Unito a successive lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7.
4. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno del Regno Unito non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto fabbricato è considerato originario del Regno Unito ai fini del cumulo di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi. In caso contrario, il prodotto fabbricato è considerato originario del Paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nel Regno Unito. posti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel Regno Unito conservano la loro

² In considerazione dell'Unione doganale tra Liechtenstein e Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

5. Quando le lavorazioni o trasformazioni effettuate nel Regno Unito non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto fabbricato è considerato originario del Regno Unito ai fini del cumulo di cui al paragrafo 3, soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore aggiunto in uno degli altri Paesi.
6. I prodotti originari di uno dei Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel Regno Unito, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi Paesi.
7. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
 - (a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994³ sia in vigore tra i Paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario e il Paese di destinazione;
 - (b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo; e
 - (c) le Parti abbiano pubblicato notifiche indicanti il rispetto dei requisiti necessari al fine dell'applicazione del cumulo.
8. Il Regno Unito fornisce alla Svizzera i dettagli degli accordi comprensivi di date di entrata in vigore e rispettive norme di origine applicate per gli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 4 Cumulo in Svizzera

1. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 2 sono considerati originari della Svizzera i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari del Regno Unito, dell'Islanda, della Norvegia, della Turchia o dell'Unione europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti dalla Svizzera a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 2 sono considerati originari della Svizzera i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di uno dei Paesi di cui all'allegato A al presente Protocollo, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti in Svizzera a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 7. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Svizzera non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto fabbricato è considerato originario della Svizzera soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto fabbricato è considerato originario del Paese che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione in Svizzera.
4. I prodotti originari di uno dei Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Svizzera conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi Paesi.

³ Le Parti riconoscono il fine di mantenere i diritti e gli obblighi in essere tra di loro e che è prevista la conclusione di un accordo commerciale preferenziale tra Regno Unito e Unione europea in conformità all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Alla luce di questo, fino a che quell'accordo non sarà applicabile, è possibile continuare ad applicare anche il cumulo (di cui ai par. 1–6 del presente articolo) riferito all'Unione europea per un periodo di transizione di tre anni, a condizione che il Regno Unito e l'Unione europea si accordino su disposizioni in materia di cooperazione amministrativa tali da garantire la corretta applicazione del presente articolo e che tra la Svizzera e l'Unione europea sia applicabile un accordo commerciale preferenziale in conformità all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Entro e non oltre sei mesi prima dello scadere del periodo di transizione, le Parti devono avviare consultazioni sull'opportunità di una proroga. Mediante decisione del comitato misto è possibile modificare la presente disposizione e prolungare il periodo di transizione. Se viene richiesta una modifica in questo senso, le Parti devono puntare a formulare disposizioni in grado di generare benefici non inferiori per i loro scambi.

5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
- (a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio⁴ sia in vigore tra i Paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario e il Paese di destinazione;
 - (b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo; e
 - (c) e Parti abbiano pubblicato notifiche indicanti il rispetto dei requisiti necessari al fine dell'applicazione del cumulo.
6. La Svizzera fornisce al Regno Unito i dettagli degli accordi comprensivi di date di entrata in vigore e rispettive norme di origine applicate per gli altri Paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 5 Prodotti interamente ottenuti o fabbricati

1. I seguenti prodotti si considerano interamente ottenuti o fabbricati in Svizzera o nel Regno Unito:
- (a) prodotti minerari estratti dal suolo o dal fondo marino;
 - (b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - (c) gli animali vivi ivi nati e allevati;
 - (d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - (e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - (f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle Parti con le loro navi;
 - (g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - (h) li articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire soltanto per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
 - (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - (j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino ubicato fuori dalle loro acque territoriali, purché esercitino a fini di sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;
 - (k) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere a–j.
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1 lettere f e g si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- (a) he sono immatricolate o registrate in Svizzera o nel Regno Unito;
 - (b) che battono bandiera della Svizzera o del Regno Unito;
 - (c) he appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini svizzeri, del Regno Unito o di uno Stato membro dell'Unione europea o ad una società la cui sede principale

⁴ Le Parti riconoscono il fine di mantenere i diritti e gli obblighi vigenti tra di loro e che è prevista la conclusione di un accordo commerciale preferenziale tra Regno Unito e Unione europea conformemente all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Alla luce di questo, fino a che quell'accordo non sarà applicabile, è possibile continuare ad applicare anche il cumulo (di cui ai par. 1–4 del presente articolo) riferito all'Unione europea per un periodo di transizione di tre anni, a condizione che il Regno Unito e l'Unione europea si accordino su disposizioni in materia di cooperazione amministrativa tali da garantire la corretta applicazione del presente articolo e che tra la Svizzera e l'Unione europea sia applicabile un accordo commerciale preferenziale in conformità all'art. XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994. Entro e non oltre sei mesi prima dello scadere del periodo di transizione le Parti devono avviare consultazioni sull'opportunità di una proroga. Mediante decisione del comitato misto è possibile modificare la presente disposizione e prolungare il periodo di transizione. Se viene richiesta una modifica in questo senso, le Parti devono puntare a formulare disposizioni in grado di generare benefici non inferiori per i loro scambi.

è situata in uno di questi Stati, il cui dirigente o i cui dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza nonché la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del Regno Unito, di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene agli Stati interessati o a enti pubblici o a cittadini di tali Stati;

(d) I cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della Svizzera, del Regno Unito o di uno Stato membro dell'Unione europea; e

(e) I cui equipaggio è composto, per almeno il 75 per cento, da cittadini della Svizzera, del Regno Unito o di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 i prodotti non interamente ottenuti o fabbricati si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II incorporato.

Le condizioni di cui all'allegato II incorporato indicano, per tutti i prodotti coperti dal presente Accordo, le lavorazioni e le trasformazioni che devono essere effettuate sui prodotti non originari utilizzati nella fabbricazione; esse si applicano unicamente a tali materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco ed è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'allegato II incorporato, non possono essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono tuttavia esserlo a condizione che:

- (a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
- (b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di alcuna delle percentuali indicate nell'allegato II incorporato con riguardo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti di cui ai capitoli 50–63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 7.

Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il paragrafo 2 si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- (a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; (b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- (c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- (d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- (e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- (f) la mondata, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- (g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- (h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- (i) l'affilatura, la semplice levigatura o il semplice taglio;

- (j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- (k) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- (l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- (m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- (n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- (o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o la scomposizione di prodotti in parti; (p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a–n; (q) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in Svizzera o nel Regno Unito su quel prodotto.

Art. 8 Unità di riferimento

1. L'unità di riferimento per l'applicazione del presente Protocollo è l'unità di riferimento di ogni prodotto per determinare la classificazione nella voce del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- (a) quando ogni gruppo o complesso di prodotti che secondo il sistema armonizzato è classificato in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; e
- (b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Se gli imballaggi secondo la regola generale n. 5 del sistema armonizzato sono classificati come il prodotto che contengono, per la determinazione dell'origine essi sono trattati come il prodotto.

Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario non occorre determinare l'origine dei (d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- (a) energia e combustibile;
- (b) impianti e attrezzature;

- (c) macchine e utensili; dello stesso.

TITOLO III: REQUISITI TERRITORIALI

Art. 12 Principio di territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione in Svizzera o nel Regno Unito, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 nonché del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Le merci originarie esportate dalla Svizzera o dal Regno Unito verso un altro Paese e successivamente reimportate devono essere considerate non originarie, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - (a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - (b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario conformemente al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Svizzera o del Regno Unito sui materiali esportati dalla Svizzera o dal Regno Unito e successivamente reimportati, purché:
 - (a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti o fabbricati in Svizzera o nel Regno Unito o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione; e
 - (b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
 - (i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati, e
 - (ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Svizzera o del Regno Unito con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Svizzera o del Regno Unito. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II incorporato si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Svizzera o del Regno Unito con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Svizzera o del Regno Unito, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni dell'allegato II incorporato e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6 paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50–63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Svizzera o del Regno Unito sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Art. 13 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Protocollo, trasportati direttamente da una Parte all'altra o attraverso i territori dei Paesi e dei Territori di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi attraverso altri territori, all'occorrenza con transbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del Paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico, il ricarico, la suddivisione o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli delle Parti.
2. È possibile suddividere le spedizioni in transito sul territorio dell'Unione europea a condizione che rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali nello Stato membro di transito.
3. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è fornita se alle autorità doganali del Paese importatore è presentato:
 - (a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; o
 - (b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente:
 - (i) un'esatta descrizione dei prodotti,
 - (ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - (iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure
 - (c) in mancanza dei suddetti documenti, un qualsiasi documento probatorio.

Art. 14 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in Svizzera o nel Regno Unito beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - (a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Svizzera o dal Regno Unito verso il Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - (b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in Svizzera o nel Regno Unito;
 - (c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
 - (d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della Parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V. Devono essere indicati la denominazione e l'indirizzo
organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana; sono escluse le manifestazioni stranieri.

TITOLO IV: RESTITUZIONE O ESENZIONE

Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Svizzera o del Regno Unito, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V non possono essere soggetti, in Svizzera o nel Regno Unito, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili in Svizzera o nel Regno Unito ai materiali utilizzati nella fabbricazione, se tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applicano, di diritto o di fatto, quando i prodotti fabbricati con detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono 5. I paragrafi 1–4 si applicano unicamente ai materiali cui si applica il presente stati effettivamente pagati.
4. I paragrafi 1–3 del presente articolo si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e agli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. Accordo.

TITOLO V: PROVA DELL'ORIGINE

Art. 16 Disposizioni generali

1. I prodotti originari della Svizzera all'importazione nel Regno Unito e i prodotti originari del Regno Unito all'importazione in Svizzera beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
 - (a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa incorporato;
 - (b) un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb incorporato; o
 - (c) nei casi di cui all'articolo 22 paragrafo 1 una dichiarazione (di seguito denominata «dichiarazione di origine» o «dichiarazione di origine EURMED») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb incorporati.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni del presente Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui al paragrafo 1.
3. In deroga agli articoli 17 paragrafo 5 e 22 paragrafo 3, nei casi in cui il cumulo riguarda unicamente Regno Unito, Unione europea, Paesi dell'AELS, Isole Faroe, Turchia, Repubblica di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Montenegro, Repubblica di Serbia, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Moldova o Georgia, la prova dell'origine può essere rappresentata da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione di origine.

Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della Parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. Ai fini del paragrafo 1 l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano negli allegati IIIa e IIIb incorporati. Detti formulari sono compilati in una delle lingue ufficiali di una delle Parti e conformemente alle disposizioni di diritto interno della Parte esportatrice. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature tra le righe. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che chiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente Protocollo.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali della Svizzera o del Regno Unito rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 se:
 - (a) i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 1 con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo; oppure
 - (b) i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.
5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali della Svizzera o del Regno Unito se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano gli obblighi del presente Protocollo e:
 - (a) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure
 - (b) i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure
 - (c) i prodotti possono essere riesportati dal Paese di destinazione in uno dei Paesi di cui all'articolo 3 e 4 paragrafo 2.
6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED occorre iscrivere una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
 - (a) se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con i materiali originari di almeno uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4:
«CUMULATION APPLIED WITH ... (nome del Paese/dei Paesi)»
 - (b) se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con uno o più dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4:
«NO CUMULATION APPLIED».

7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente Protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. In particolare, devono verificare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

8. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED va indicata nella casella 11 del certificato.

9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. In deroga all'articolo 17 paragrafo 9 il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

(a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di un errore, di un'omissione involontaria o di circostanze particolari; oppure

(b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi formali.

2. In deroga all'articolo 17 paragrafo 9 un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 17 paragrafo 5.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

5. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 1 devono recare la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

6. I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 devono recare la seguente dicitura in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ... [data e luogo del rilascio])»

7. La dicitura di cui al paragrafo 5 figura nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

Art. 19 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati rilasciati in conformità al paragrafo 1 devono recare la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE»
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 20 Rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in Svizzera o nel Regno Unito, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove in Svizzera o nel Regno Unito. Questi certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Art. 21 Separazione contabile

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» per la gestione di tali scorte.
2. Il metodo deve garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti fabbricati che possono essere considerati originari coincida con il numero che si sarebbe fabbricato se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione di tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella Parte in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario dell'agevolazione di cui al paragrafo 1 può compilare prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente Protocollo.

Art. 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED

1. Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera c possono essere compilate:
 - (a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23; oppure
 - (b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non supera 6000 EUR.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata se:
 - (a) i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 1 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo; oppure
 - (b) i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo, purché nel Paese di origine siano stati rilasciati o compilati un certificato di circolazione delle merci EUR-MED o una dichiarazione di origine EUR-MED.
3. Una dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano gli obblighi del presente Protocollo e:
 - (a) è stato applicato il cumulo con i materiali originari di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure
 - (b) i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2; oppure
 - (c) i prodotti possono essere riesportati dal Paese di destinazione in uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 paragrafo 2.
4. Le dichiarazioni di origine EUR-MED deve contenere una delle seguenti diciture in inglese:
 - (a) se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di almeno uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4:
«CUMULATION APPLIED WITH ... (nome del Paese/dei Paesi)»
 - (b) se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di almeno uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4:
«NO CUMULATION APPLIED»
5. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della Parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente Protocollo.
6. L'esportatore deve compilare la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED scrivendo a macchina o meccanograficamente sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale il testo che figura negli allegati IVa e IVb incorporati in una delle versioni linguistiche stabilite in detti allegati e conformemente alle disposizioni del diritto interno della Parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
7. L'esportatore deve firmare di proprio pugno le dichiarazioni sulla fattura e le dichiarazioni sulla fattura EUR-MED. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni se consegna all'autorità doganale della Parte esportatrice un impegno scritto con cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa sia effettivamente firmata di suo pugno.
8. La dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nella Parte importatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 23 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della Parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso denominato «esportatore autorizzato») che effettui frequenti spedizioni di prodotti soggetti al presente Accordo a compilare dichiarazioni o dichiarazioni sulla fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione fornisce alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri obblighi del presente Protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione di origine o sulla dichiarazione di origine EUR-MED.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse la revocano se l'esportatore autorizzato non fornisce più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Art. 24 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella Parte esportatrice e va presentata entro detto termine alle autorità doganali della Parte importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della Parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 25 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della Parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta; esse possono altresì richiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, sono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera a del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti va presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 27 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti agli obblighi del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 28 Documenti giustificativi

I documenti di cui agli articoli 17 paragrafo 3 e 22 paragrafo 5 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED o da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- (a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per fabbricare le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- (b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati per la fabbricazione, sempreché tali documenti siano stati rilasciati o compilati in Svizzera o nel Regno Unito, dove sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- (c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in Svizzera o nel Regno Unito, sempreché tali documenti siano stati rilasciati o compilati in Svizzera o nel Regno Unito, dove sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- (d) certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED o dichiarazioni sulla fattura o dichiarazioni sulla fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati per la fabbricazione, sempreché tali documenti siano stati rilasciati o compilati in Svizzera o nel Regno Unito conformemente al presente Protocollo oppure in uno degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 secondo norme di origine identiche alle norme del presente Protocollo;
- (e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Svizzera, del Regno Unito o degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti gli obblighi di tale articolo.

Art. 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine o una dichiarazione di origine EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 22 paragrafo 5.
3. Le autorità doganali della Parte esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 17 paragrafo 2.

4. Le autorità doganali della Parte importatrice conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni sulla fattura e le dichiarazioni sulla fattura EUR-MED loro presentati.

Art. 30 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 31 Importi espressi in euro

1. Ai fini degli articoli 22 paragrafo 1 lettera b e 27 paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascun Paese interessato.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera b o dell'articolo 27 paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dalla Parte interessata.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le Parti si notificano a vicenda gli importi pertinenti.

4. Una Parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di oltre il 5 per cento dal risultato della conversione. Un Paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal sottocomitato per questioni doganali e d'origine su richiesta di una qualsiasi Parte. Nel procedere a detta revisione il sottocomitato per questioni doganali e d'origine tiene conto dell'opportunità di decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI: METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 32 Reciproca assistenza amministrativa

1. Le autorità doganali delle Parti si trasmettono reciprocamente il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED nonché gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni sulla fattura e delle dichiarazioni sulla fattura EUR-MED.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, le Parti si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EURMED, delle dichiarazioni di origine e delle dichiarazioni di origine EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 33 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri obblighi di cui al presente Protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Parte importatrice rispettano alle autorità doganali della Parte esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine o la dichiarazione di origine EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della Parte esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche ritenute opportune.

4. Se decidono di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali della Parte importatrice offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo vanno comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Dai risultati si deve poter evincere chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Svizzera, del Regno Unito o di uno dei Paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri obblighi del presente Protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 34 Composizione delle controversie

1. Le controversie riguardanti la procedura di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente Protocollo, sono sottoposti al comitato misto.

2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della Parte importatrice ha comunque luogo secondo la legislazione di tale Parte.

Art. 35 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 36 Zone franche

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti coperti da una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della Svizzera o del Regno Unito importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 Ceuta e Melilla

Il termine «Unione europea» utilizzato nel presente Protocollo non comprende Ceuta e Melilla. I prodotti originari di Ceuta e Melilla non sono considerati prodotti originari dell'Unione europea ai fini del presente Protocollo.

Art. 38 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci conformi alle disposizioni del presente Protocollo che, alla data dell'entrata in vigore di questo Accordo, sono in transito oppure temporaneamente immagazzinate in depositi sotto controllo doganale o in zone franche, in Svizzera o nel Regno Unito, e sono soggette, entro dodici mesi da tale data, alla presentazione alle autorità doganali del Paese importatore di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Paese esportatore unitamente ai documenti comprovanti il trasporto diretto delle merci conformemente all'articolo 13.

Art. 39 Allegati

1. Gli allegati I–IVb all'appendice I della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee⁵ sono incorporati nel presente Protocollo e sono inclusi sotto forma di allegati trovando applicazione, mutatis mutandis, fatte salve le seguenti modifiche:

(a) nell'allegato I:

- (i) tutti i riferimenti all'«articolo 5 del presente allegato» si intendono riferiti all'«articolo 6 del presente Protocollo», e la dichiarazione di origine, e (ii) alla nota 3 paragrafo 3.1 l'espressione «Parte contraente» è sostituita da «qualsiasi altro Paese di cui agli articoli 3 e 4 con cui è applicabile il cumulo»;

(b) negli allegati IVa e IVb:

- (i) sono incluse solo le versioni in francese, inglese, italiano e tedesco del-
- (ii) il secondo periodo della nota a piè di pagina 2 non è inclusa.

2. Gli allegati al presente Protocollo ne costituiscono parte integrante.

⁵ [RS 0.946.31](#)

Allegato A

ELENCO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 PARAGRAFO 2

1. Repubblica algerina democratica e popolare
2. Repubblica Araba d'Egitto
3. Stato di Israele
4. Regno hashemita di Giordania
5. Repubblica del Libano
6. Regno del Marocco
7. Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
8. Repubblica araba siriana
9. Repubblica Tunisina
10. Repubblica di Albania
11. Bosnia ed Erzegovina
12. Repubblica di Macedonia
13. Repubblica di Moldova
14. Montenegro
15. Repubblica di Serbia
16. Repubblica del Kosovo
17. Regno di Danimarca per quanto riguarda le Isole Faroe
18. Georgia
19. Ucraina

Allegato B

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Le Parti riconoscono i prodotti originari del Principato di Andorra ai sensi dei capitoli 25–97 del sistema armonizzato rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 7 lettera b e all'articolo 4 paragrafo 5 lettera b del Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio incorporato come originari dell'Unione europea ai sensi dell'Accordo di libero scambio incorporato e dell'Accordo agricolo incorporato.
2. Il Protocollo n. 3 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Allegato C

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DELL'ACCORDO AGRICOLO INCORPORATO.

1. Le Parti riconoscono i prodotti originari della Repubblica di San Marino rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 7 lettera b e all'articolo 4 paragrafo 5 lettera b del Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio incorporato come originari dell'Unione europea ai sensi dell'Accordo di libero scambio incorporato e
2. Il Protocollo n. 3 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.»

Allegato I all’Appendice I

Note introduttive all'elenco dell'Allegato II

[\(Vedi pagina 3\)](#)

Allegato II all’Appendice I

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

[\(Vedi pagina 8 e segg.\)](#)

Allegato III a all’Appendice I

Facsimile del certificato di circolazione EUR.1

[\(CCM EUR. 1\)](#)

Allegato III b all’Appendice I

Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED

[\(CCM EUR-MED\)](#)

Allegato IV a all’Appendice I

Testo della dichiarazione su fattura

[\(Vedi cifra 2.1\)](#)

Allegato IV b all’Appendice I

Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

[\(Vedi cifra 2.1.1\)](#)